



PROCEDURA DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE PER LA STIPULAZIONE DEGLI ACCORDI SINDACALI A.I.S. **ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE FSBA**

Art. 1 - Tipologia dell'intervento

1. Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA), interviene con una prestazione di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo ed in possesso della relativa regolarità contributiva ai sensi di quanto previsto dalla **normativa vigente**, dal proprio **regolamento** in vigore dal 1° gennaio 2023 nonché dalle relative **procedure operative**.
2. In particolare, è possibile richiedere l'intervento dell' AIS (assegno di integrazione salariale) in favore dei dipendenti delle imprese per i quali sia stato stipulato accordo sindacale di sospensione/riduzione in relazione ad una delle seguenti causali:

CAUSALI ORDINARIE (invocabili da tutte le imprese, a prescindere dal numero dei dipendenti)

- situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
- situazioni temporanee di mercato.

CAUSALI STRAORDINARIE (invocabili SOLO dalle imprese che abbiano in media fino a 15 dipendenti¹)

- riorganizzazione aziendale, compresi i processi di transizione anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA;
- crisi aziendale, nell'ambito di un accordo collettivo;
- ricorso al contratto di solidarietà di cui all'art. 22 D.lgs. 148/2015, all'esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente.

Art. 2 - Modalità per la stipulazione dell'accordo sindacale

1. In ogni caso, le imprese devono preliminarmente avviare sul sistema SINAWEB la procedura di "nuova domanda AIS" generando il verbale dell'accordo sindacale.
2. Le domande per l'accesso alla prestazione sul portale SINAWEB sono mensili. Per ciascuna domanda mensile dovrà essere utilizzato uno specifico ticket INPS.
L'accordo sindacale può invece coprire sino a massimo 3 mensilità successive. Se è relativo a più mesi, il medesimo accordo sindacale può dunque essere allegato a più domande mensili. Ogni accordo deve avere come data finale l'ultimo giorno dell'ultimo mese di copertura. L'eventuale copertura parziale della mensilità iniziale comporta comunque l'impegno dell'intero mese ai fini del periodo massimo di validità dell'accordo.
3. Nell'accordo sindacale, le parti attestano l'esistenza della causale di intervento. Si distinguono i seguenti casi:

¹ Come precisato da FSBA, la media occupazionale (fino a 15 lavoratori, oltre 15 lavoratori) è riferita al semestre precedente. Tenuto conto del periodo di carenza per la ricezione dei flussi INPS, la prima verifica, relativa alla competenza di gennaio 2023, viene effettuata ad aprile 2023 con riferimento al semestre luglio – dicembre 2022, la seconda sarà effettuata a maggio 2023 con riferimento al semestre agosto 2022 – gennaio 2023 ecc... Il superamento anche solo di un centesimo comporta il passaggio di fascia. Es. 15,01 → fascia dimensionale superiore a 15. Ai fini della determinazione della media riferita al semestre, si considerano i medesimi criteri applicati dall'INPS. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.



A) Imprese che abbiano OO.SS. presenti in azienda e adesione/mandato ad una A.D.

tali imprese segnalano l'avvio della procedura comunicandolo via mail con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di convocazione prevista, inviando il modello MOD COM 001 compilato in ogni parte:

- all'Associazione Datoriale;
- alle OO.SS. aziendali;
- alla Sede Regionale dell'EBAP.

La sottoscrizione, in questo caso, può avvenire direttamente in sede aziendale, utilizzando l'apposito flag nel modello COM 001.

B) Imprese che abbiano solo OO.SS. presenti in azienda oppure solo adesione/mandato ad una A.D. o nessuna delle due

tali imprese segnalano l'avvio della procedura comunicandolo via mail con almeno con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di convocazione prevista, inviando il modello MOD COM 001 compilato in ogni parte:

- all'articolazione territoriale dell'EBAP (PTB) competente per territorio provinciale;
- alla parte datoriale a cui eventualmente sono associate/conferiscono mandato (laddove non fossero associate ad alcuna organizzazione, la comunicazione va inviata agli indirizzi territoriali di riferimento di tutte le organizzazioni CONFARTIGIANATO CNA CASARTIGIANI CLAAI);
- alla parte sindacale eventualmente presente in azienda (laddove non ve ne siano, la comunicazione va inviata agli indirizzi territoriali di riferimento di tutti i sindacati CGIL, CISL e UIL);
- alla Sede Regionale dell'EBAP.

Su SINAWEB, nel campo dedicato alla rappresentanza datoriale, l'impresa indicherà "CONFARTIGIANATO CNA CASARTIGIANI CLAAI" se non ha la disponibilità di nessuna AA.DD.

Se non ha la disponibilità di alcuna OO.SS., indicherà "CGIL CISL UIL" in quello dedicato alla rappresentanza sindacale.

All'interno del MOD COM 001 l'impresa provvederà ad indicare una data per la sottoscrizione dell'accordo così come generato ed estratto da SINAWEB presso l'articolazione EBAP (PTB) competente per territorio. Per la provincia di Bari è competente come PTB la sede regionale EBAP.

Solo per specifici motivi da indicare nel modello, l'impresa può richiedere, in via straordinaria, la sottoscrizione in sede aziendale.

Laddove, entro 3 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione, la parte o le parti di cui non si ha immediata disponibilità non abbiano riscontrato via mail la comunicazione per sottoscrivere l'accordo, l'impresa è tenuta a segnalarlo all'EBAP all'indirizzo ebapuglia@ebapuglia.it, inviando:

- copia del verbale d'accordo estratto da SINAWEB;
- copia della mail di invio del modello COM 001;
- verbale di mancata presenza secondo modulistica EBAP (COM 002).

L'EBAP inoltrerà nuovamente tale documentazione oltre che agli indirizzi delle organizzazioni territoriali già coinvolte, anche alle corrispondenti segreterie regionali delle OO.SS. e delle AA.DD. al fine di ricevere entro le 24h lavorative successive le sottoscrizioni necessarie al prosieguo della procedura. In caso di omessa sottoscrizione, l'accordo verrà segnalato ad EBNA per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Allo stesso modo occorre procedere laddove, nonostante il riscontro, la parte o le parti di cui l'impresa non si aveva disponibilità non si siano presentate presso PTB/azienda nella data stabilita per sottoscrivere l'accordo.

4. L'accordo deve essere timbrato e sottoscritto almeno da una O.S. e da una A.D, oltre che dal datore di lavoro con il relativo timbro aziendale.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. Le presenti procedure entrano in vigore a far data dal **1° gennaio 2024**.

Art. 4 - Invio delle comunicazioni e rinvio normativo

1. Le comunicazioni di cui alla presente procedura devono essere inviate con e-mail ordinaria con conferma di ricezione, utilizzando gli indirizzi di cui in calce a seconda del territorio in cui è ubicata l'unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti procedure, si fa rinvio al regolamento e alle procedure operative FSBA (documentazione disponibile su www.fondofsba.it e su www.ebapuglia.it) nonché alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali.

